

11 marzo 2010

Domanda:

Un artigiano che produce rifiuti pericolosi può avvalersi delle modalità operative semplificate? Se sì, quali sono i contributi? Come effettuare la delega alla società di servizi?

Risposta:

L'art. 7 comma 1 del DM 17/12/2009 stabilisce con chiarezza i soggetti che possono avvalersi delle modalità operative semplificate. Tali soggetti sono:

- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 (cioè, non più di 30 kg o 30 l di rifiuti pericolosi al giorno);
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro che producono rifiuti pericolosi;
- i soggetti la cui produzione annua non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi;
- tutti coloro che aderiscono al SISTRI su base volontaria, ovvero i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del DM 17/12/2009.

Pertanto un artigiano che produce meno di 2 t/anno di rifiuti pericolosi o 10 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi può avvalersi delle procedure semplificate.

I contributi per i soggetti che si avvalgono delle modalità operative semplificate sono gli stessi degli altri soggetti obbligati ad iscriversi al SISTRI e riportati nell'allegato II del DM 17/12/2009, tenuto conto del numero di dipendenti e delle quantità di rifiuti gestiti.

La delega alla società di servizi verrà fatta successivamente all'iscrizione ed al pagamento dei contributi. I soggetti che si avvalgono delle modalità operative semplificate verranno comunque dotati dei dispositivi elettronici (chiavi USB che i soggetti potranno utilizzare per verificare i loro account); le associazioni imprenditoriali o le società di servizi di loro diretta emanazione che ricevono la delega, saranno in possesso di USB abilitate anche alla gestione della documentazione informatica di tali soggetti.
